



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Raccolta Generale n.2429/2013 del 04/03/2013 Prot. n.62052/2013 del 04/03/2013
Fasc.2000.12.9 / 1986 / 1548

Oggetto: Ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. con sede legale nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4. Approvazione variante dell' autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009, R.G. 8510/09, e relativa alla gestione dell'impianto ubicato nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4. D.Lvo n. 152 del 2006 e smi

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e smi;

Visto il R.R. 4/06;

Vista la L. 241/90 e smi;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 23816/2.3/2010/1 del 02/02/2010);

Richiamate:

- la D.G.R. 6 agosto 2002 n.7/10161 "*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione*";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n.7/19461 "*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle*

inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01”;

Ricordato che la ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. (C. F./P. Iva 03256750153) con sede legale nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4, è destinataria della Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009, R.G. 8510/09, avente ad oggetto *“Ditta Pistillo di Nicola Pistillo e C. s.a.s. con sede legale ed impianto in Novate Milanese via Curiel n.2/4. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3,R4,R5) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Disposizione Dirigenziale n.77/04 Racc. gen.3152/04 del 30.03.04. Art.210 del D.Lgs.152/06”;*

Vista la richiesta di variante all'Autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009 presentata della ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. ed acquisita agli atti provinciali in data 24/09/2010, prot. gen. n. 173372;

Richiamata la nota provinciale datata 15/10/2010, prot. gen. n. 190788 del 20/10/2010, con la quale sono stati richiesti i pareri agli enti competenti (comune, arpa ed asl);

Dato atto che per la realizzazione del progetto e per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto *“non è necessario l'espletamento della procedura di V.I.A.”* per come si evince dalla relazione tecnica d'istruttoria datata 8/09/2010 redatta dai competenti uffici provinciali;

Viste

- la nota datata 4/11/2010 ed acquisita agli atti provinciali in data 9/11/2010, prot. gen. n. 202262, con la quale la ditta istante ha inviato una relazione di verifica dei fattori ambientali per la localizzazione degli impianti e bollettino attestante versamento oneri istruttori;
- la nota pervenuta in data 25/07/2011, prot. gen. n. 124860, con la quale la ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. ha trasmesso la documentazione richiesta dall'ARPA con nota datata 29/03/2011, prot. 43086

Preso atto :

- del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARPA, Dipartimento provinciale di Milano, con nota del 21/10/2011, acquisita agli atti provinciali con prot. gen. n. 169619 del 25/10/2011;
- del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ASL Milano 1 con nota del 4/11/2010 acquisita agli atti provinciali in data 14/2/2012, prot. gen. 27029;
- del **parere favorevole** espresso dal Comune di Novate Milanese con nota del 8/2/2012 acquisita agli atti provinciali in data 15/2/2012, prot. gen. n. 27697;

Richiamata la nota provinciale del 20/2/2012, prot. n. 30236, con la quale è stato chiesto al Comune di Novate Milanese se la ditta Pistillo, come indicato nella nota ARPA del 21/10/2012, rispettava i disposti del R.R. 4/06;

Vista la nota datata 27/03/2012, prot. n. 6717, trasmessa in data 03/04/2012, prot. n. 59208, con la quale il Comune di Novate Milanese comunicava di non essere in possesso di alcun documento attestante il rispetto da parte della ditta Pistillo di quanto previsto dal R.R. 4/06;

Preso atto dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 9487/12 del 14/11/2012 rilasciata dalla Provincia di Milano, Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito, con la quale la ditta Pistillo è

stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne dell'impianto sito nel Comune di Novate Milanese, via Curiel, 2/4;

Preso atto che l'istruttoria tecnica sulla richiesta di variante si è conclusa con esito positivo e che la descrizione della variante richiesta nonché le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 18/02/2013, prot. n. 50886, che costituisce, quale "all. A", parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione sopraindicata, sussistono i presupposti per autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e smi, la variante relativa alla gestione dell'impianto sito nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel, 2, già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009, R.G. 8510/09, così come richiesta dalla ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s.;

Ritenuto di rideterminare in € **37.621,62** l'importo della garanzia finanziaria prestata per come di seguito specificato:

R13 rifiuti non pericolosi	50 mc di cui 9 mc decadenti x € 176,62 x 10%	€ 883,10*
R13 rifiuti pericolosi	30 mc x 353,25 x 10%	€ 1.059,75*
D15 rifiuti decadenti pericolosi	21 mc 353,25	€ 7.418,25
R3, R4 rifiuti pericolosi e non pericolosi	11.000 t/anno	€ 28.260,52
Totale		€ 37.621,62

*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva di rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto.

Dato atto che è già stata prestata una garanzia per un importo pari ad € 23.844,76, la ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. dovrà presentare un'appendice della garanzia finanziaria che nel prendere atto del presente provvedimento preveda che l'importo garantito ammonta ad € **37.621,62** ;

Dato atto che la ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. ha già provveduto a corrispondere gli oneri di istruttoria determinati in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008, in € 685,92

Tutto ciò premesso

DISPONE

per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, la variante dell'autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009, R.G. 8510/09, alla ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. con sede legale nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4 e relativa alla gestione dell'impianto ubicato nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4, ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo n. 152 del 2006 e smi, alle condizioni/prescrizioni indicate nell'allegato "A", datato 11/01/2012, nonché a quelle sotto

indicate:

1. la scadenza dell'autorizzazione resta fissata al 30/03/2019, così come previsto dalla summenzionata Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009;
2. sono confermate, per quanto non espressamente modificate dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalla sopra citata disposizione dirigenziale;
3. le ispezioni e i controlli all'impianto vengono effettuati oltre che dall'Amministrazione Provinciale, anche dall' A.R.P.A competente per territorio, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs.152/06;
4. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente ed in particolare quelle in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
5. l'attività svolta dalla ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all' art. 190 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
 - iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 10.11.2011, n. 219 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
 - compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;
 - qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all' istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
6. di determinare in € 685,92 l'ammontare per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. VII/8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 132194/2002 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008, che la ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. ha già corrisposto;
7. di rideterminare l'importo in € **37.621,62** l'importo della garanzia finanziaria pari ad € 23.844,76, già prestata, e di conseguenza la ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. dovrà inviare un'appendice della polizza fideiussoria, già prestata, che nel prendere atto del presente provvedimento preveda che l'importo garantito ammonta ad € **37.621,62** ;
8. il mancato invio dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al punto 7), entro 30 giorni

dalla richiesta, comporterà la revoca del presente provvedimento;

9. l'efficacia del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 8), decorre dalla data di notifica alla ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s.;

9. il presente provvedimento viene notificato (o comunicato con altra forma attestante il ricevimento) alla ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. e copia dello stesso viene inviata a: Comune di Novate Milanese (MI), all'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Milano, ed all'ASL Milano 1, per quanto di competenza;

10. di dare atto che gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche:

11. il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo.

Sì dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche
Dr.ssa Raffaella QUITADAMO

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa R. Quitadamo
Pratica trattata da: Dr. G. Marasco

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 14,62: 01120497667134 - 01120497667145 - 01120497667043

€ 1,00: 01120497667065 - 01120497667054

Area
qualità dell'ambiente
ed energie

Settore
rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.provincia.milano.it
protocollo@pec.provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data 5 aprile 2013

Fascicolo n.
2000.12.9/1986/1548

Prot. gen. n. 92583

Spett.le
Ditta Pistillo di Nicola Pistillo
Via Curiel 2/4
20026 Novate Milanese (MI)
pistillosas@pec.it

Al Comune di NOVATE MILANESE
comune.novatemilanese@legalmail.it

All' A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Milano
Via Juvara, 22
20129 MILANO
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

All' A.S.L. Milano 1
Dipartimento di Prevenzione Medica
Via Spagliardi, 19
20015 PARABIAGO (MI)
protocollo.generale@pec.aslmi1.it

Spett.le
CARIGE ASSICURAZIONI
Sede legale
Viale Certosa, 222
20156 MILANO
carigeassicurazioni@postecert.it

**Oggetto : D.Lgs. 152/2006 e smi
Ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. con sede legale nel Comune di
Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4. Accettazione appendici n. 250 del
14/03/2013 e n. 251 del 27/03/2013 alla polizza fideiussoria n. 561143483
emessa dalla Carige Assicurazioni, a fronte della Disposizione Dirigenziale
n. RG. 2429/13 del 04/03/2013**

Con riferimento alla Disposizione Dirigenziale recante R.G. n. 2429/13 del 04/03/2013 ed avente ad oggetto "Ditta Pistillo di Nicola Pistillo & C. s.a.s. con sede legale nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel 2/4. Approvazione variante dell' autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25/05/2009, R.G. 8510/09, e relativa alla gestione dell'impianto ubicato nel Comune di Novate Milanese (MI), via Curiel, 2/4" si comunica che le appendici n. 250 del 14/03/2013 e n. 251 del 27/03/2013 alla polizza fideiussoria n. 561143483 emessa dalla Carige Assicurazioni, sono conformi alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/1946.

Data 05 aprile 2013

Fascicolo n.
2000.12.9/1986/1548



**Provincia
di Milano**

La presente che si provvede a trasmettere alla ditta Pistillo Nicola ed agli enti indicati in indirizzo per essere conservata in allegato alla citata disposizione provinciale, trasmessa via pec, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della disposizione stessa e va esibita, se richiesta agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche
Dr.ssa Raffaella QUITADAMO

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Rifiuti e Bonifiche
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr.ssa R. QUITADAMO
Pratica trattata da: Dr. G. Marasco Tel. 02.7740.3848

Data 18/2/2013

Prot. interno n. 50886

ALLEGATO TECNICO A

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale:	Pistillo S.a.s.
	C.F./P.IVA 03256750153
Indirizzo sede legale:	Novate Milanese (MI) - Via Curiel n. 2/4
Indirizzo impianto:	Novate Milanese (MI) - Via Curiel n. 2/4
Attività:	Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi
Operazioni:	- Messa in riserva (R13) - Recupero di materia (R3, R4)
Legale rappresentante:	Pistillo Nicola
Direttore Tecnico:	Pistillo Carlotta

1. DESCRIZIONE DELLE VARIANTI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO ED AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO R. G. N. 8510 DEL 25/5/2009

1.1 la variante consiste nell'ampliamento dell'attività di gestione rifiuti svolta presso il sito di Novate Milanese e precisamente nel recupero di materia, mediante rigenerazione, non solo di fusti e cisternette classificati speciali non pericolosi, ma anche di identiche tipologie di rifiuti classificati speciali pericolosi. L'introduzione delle lavorazioni di rifiuti pericolosi non comporta l'aumento di superfici occupate né comporta opere edili di nuova costruzione o di modifica delle strutture tecniche ed organizzative esistenti (fabbricati, macchinari, manodopera, energia, acqua ed altri consumi).

1.2 le tipologie ed i quantitativi di rifiuti speciali pericolosi richiesti sono i seguenti:

CER	P	DESCRIZIONE	R13	R3	R4
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	30 mc	1.000 t/anno	

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

2.1 l'impianto è ubicato all'interno di un edificio industriale, già esistente e di proprietà dell'Impresa, con una superficie di 1.087 mq circa, individuato catastalmente al mappale 47 del foglio 14;

2.2 l'immobile sorge su di un'area destinata a nuovi insediamenti industriali o per ampliamenti industriali esistenti, Zona D3, di cui all'art. 21, Capo IV delle N.T.A. del vigente P.R.G. e ricade in "zona con vincolo automatico ambientale - paesistico di cui all'art. 1, lettera c), della l. 431/1985 (ora d.lgs. 42/2004), in quanto situato all'interno della fascia di rispetto del torrente Puddega. Dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Novate Milanese del 6/3/2009, risulta che il fabbricato esistente è stato edificato in data

antecedente alle disposizioni vincolistiche sopraindicate e la variante in argomento non comporta aumento di superfici o la modifica dello stato dei luoghi;

2.3 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: l'attività di recupero consiste essenzialmente nella rigenerazione (ripristino meccanico, lavaggio e verniciatura) di fusti in ferro e cisternette in plastica utilizzate come imballaggio di trasporto materie prime e prodotti finiti dell'industria, classificate come rifiuto;

2.4 le operazioni di stoccaggio provvisorio ed i rispettivi volumi massimi autorizzati, risultano essere:

2.4.1 rifiuti provenienti da terzi:

2.4.1.1 messa in riserva (R13) speciali non pericolosi: 41 mc (circa 3 t);

2.4.1.2 messa in riserva (R13) speciali pericolosi: 30 mc (circa 2 t);

2.4.2 rifiuti decadenti dal ciclo di recupero:

2.4.2.1 messa in riserva (R13) speciali non pericolosi: 9 mc;

2.4.2.2 deposito preliminare (D15) speciali pericolosi: 21 mc;

2.5 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3, R4) è il seguente:

2.5.1 rifiuti speciali pericolosi: 1.000 tonnellate/anno;

2.5.2 rifiuti speciali non pericolosi: 10.000 tonnellate/anno.

Il trattamento giornaliero di rifiuti è pari a 44 t/giorno per 250 gg. lavorativi/anno;

2.6 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, tutte ubicate all'interno dell'edificio industriale, dotato di pavimentazione impermeabilizzata (come da Planimetria 1/1, datata 15 sett. 2010 "Variante sostanziale"):

2.6.1 area di messa in riserva (R13) rifiuti provenienti da terzi (fusti e cisternette sporche): giacenza massima 41 mc (circa 3 t) di rifiuti non pericolosi e 30 mc (circa 2 t) di rifiuti pericolosi;

2.6.2 area di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti (fusti non rigenerabili, plastica, carta, legno e stracci): giacenza massima 10 mc (9 mc di rifiuti non pericolosi ed 1 mc di rifiuti pericolosi);

2.6.3 area fusti rigenerati;

2.6.4 area recupero di materia (R3, R4) da rifiuti mediante operazione di rigenerazione (fusti e cisternette);

2.6.5 area di deposito preliminare (D15) rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni di trattamento rifiuti (acque di lavaggio - CER 120301): giacenza massima 20 mc in due serbatoi (S1 e S2) fuori terra da 10 mc cad;

L'impianto è dotato di idoneo sistema per il contenimento di eventuali sversamenti che possono verificarsi durante l'attività;

2.7 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e recuperare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI		
			R13	R3	R4
150102		imballaggi in plastica	X	X	
150104		imballaggi metallici	X		X
150106		imballaggi in materiali misti	X	X	X

CER	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI		
			R13	R3	R4
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X

2.8 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio		X
140603	*	altri solventi e miscele di solventi		X
150102		imballaggi in plastica	X	
150104		imballaggi metallici	X	
170405		ferro e acciaio	X	

i rifiuti sopra elencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili;

2.9 breve descrizione attività di recupero rifiuti (rigenerazione contenitori):

- verifica tipologia rifiuto, controlli visivi, messa in riserva: all'arrivo del vettore avviene una prima verifica del carico, del tipo di rifiuto (fusti e cisternette) e di ogni eventuale incompatibilità con l'acqua, si controlla lo stato fisico dei contenitori e la loro chiusura. Lo scarico dai mezzi avviene per mezzo di muletto a forche per gli imballi posizionati su bancali o manualmente facendo scivolare i contenitori su superficie morbida al fine di non rovinarli; tale modalità serve anche a contenere i rumori, in quanto vengono assorbiti gli urti. Le operazioni avvengono al coperto sulla soglia del capannone. I rifiuti (fusti e cisternette) potrebbero contenere al loro interno, pur in quantità minime sino ad una massimo di circa 400 g di prodotti residui. La procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso adottata permette di verificare l'assenza di rilevanti residui nei contenitori, eseguita al momento del ritiro dai clienti. Quantitativi ritenuti inaccettabili causeranno il respingimento del rifiuto. Verranno predisposte opportune procedure scritte per il trattamento e la movimentazione di tali fusti. Le aree funzionali dei rifiuti pericolosi e dei non pericolosi saranno distinte (vedi planimetria). La presenza di rifiuti pericolosi sarà segnalata da appositi cartelli.
- rigenerazione fusti:
 - preparazione al lavaggio: è un'operazione preliminare a cui vengono sottoposti i fusti, previa rimozione dei tappi o del coperchio. Queste sono la bordatura (rigenerazione bordi), la pressatura (eliminazione ammaccature del mantello esterno), il riscaldamento a vapore e la pulitura interna con catene (dissoluzione incrostazioni interne). Questa fase avviene su tre tipi di macchine autonome caricate manualmente dall'operatore. A queste fasi vengono sottoposti solo i fusti che necessitano di particolari attenzioni.
 - linea lavaggio fusti in metallo: l'impianto lava sia fusti ad apertura parziale con tappi filettati che fusti ad apertura totale con coperchio. L'impianto utilizza acqua in ciclo chiuso contenuta in un serbatoio di accumulo a bordo impianto da 10 m³. Le fasi della lavorazione sono le seguenti:
 1. fase di prelavaggio e scolatura del contenuto con acqua di riciclo e recupero. Il prelavaggio avviene a temperatura e pressione atmosferica.

- Eventuali vapori vengono convogliati da aspiratore all'impianto di abbattimento posto all'esterno;
2. linea di lavaggio esterno e interno dei fusti ad acqua e soda con asciugatura finale con getto aria calda;
 3. pressatura, tramite aria compressa, per ricerca perdite (verifica di tenuta) del fusto;
 4. scarico tramite scivolo, alla postazione di verifica e controllo visivo finale dello stato interno del fusto per verificare la presenza di eventuali residui o di stati corrosivi in atto;
- finitura fuori linea dei contenitori lavati con spazzolatura e verniciatura.
 - impianto lavaggio cisternette: il lavaggio interno ed esterno delle cisternette in plastica, avviene utilizzando come liquido di lavaggio acqua e soda, in un impianto composto da due camere di lavaggio in linea. La prima camera di lavaggio effettua un prelavaggio con acqua di recupero proveniente da una propria vasca, la seconda camera svolge il lavaggio vero e proprio.
L'impianto utilizza acqua in ciclo chiuso che comprende un serbatoio di accumulo a bordo impianto da 10 m³.
 - impianti di servizio: saranno asserviti a tutte le lavorazioni i seguenti impianti o attrezzature:
 - scrubber ad asse orizzontale per la neutralizzazione vapori lavorazioni, portata 12.000 m³/h, con sistema controllo pH, punto prelievo sul condotto di uscita;
 - sistema a tenuta di raccolta eventuali spandimenti a pavimento con grigliatura perimetrale all'impianto;
 - due compressori produzione aria;
 - centrale termica per la produzione di vapore (1 bar) con caldaia Seveso Nav1000 da 1.000.000 kcal/h funzionante a metano.

3. PRESCRIZIONI

- 3.1** l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento;
- 3.2** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in particolare per quelli in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli;
- 3.3** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e della scheda di sicurezza (o altre informazioni dichiarate dal produttore/detentore) del prodotto originariamente contenuto nei contenitori e idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e la loro classificazione come non pericoloso/pericoloso;

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 3.5** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 3.6** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 3.7** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.8** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R3, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate sulla Planimetria 1/1, datata 15 sett. 2010 "Variante sostanziale", mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dai contenitori metallici o plastici (imballaggi) per i reimpieghi tal quali per gli usi originari ottenuti dalle operazioni di recupero;
- 3.9** nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti **2.4**, **2.5**, **2.6** e **2.7** e le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 4 approvata con d.d.g. Regione Lombardia 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 3.10** i rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi (**2.7**) e quelli decadenti dalle attività di recupero, posti in messa in riserva (R13), dovranno essere rispettivamente sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto o inviati ad impianti di recupero finale di terzi entro sei mesi dalla data di produzione;
- 3.11** la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 3.12** nel sito, l'Impresa non deve effettuare altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- 3.13** i liquidi ottenuti dalla scolatura dei contenitori, dovranno essere smaltiti come rifiuti;
- 3.14** l'Impresa per i rifiuti destinati a recupero (R3, R4), dal cui trattamento si ottengono contenitori metallici o plastici (imballaggi) per i reimpieghi tal quali per gli usi originari, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato; sono vietate altre tipologie di miscele o raggruppamenti tra CER diversi;
- 3.15** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 3.16** i contenitori rigenerati non possono essere destinati a contenere materie prime o prodotti alimentari o destinati all'impiego nell'industria agroalimentare;

- 3.17** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 3.18** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, si stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 3.19** il sistema di raccolta reflui del deposito rifiuti liquidi prodotti dalle operazioni di trattamento, posizionato nei pressi dell'ingresso al capannone, deve essere dotato di bacino di contenimento e non di grigliato con recapito a serbatoio interrato;
- 3.20** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.21** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee ed adeguate protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione per impedire danni alla cute, all'apparato respiratorio ed agli altri organi del corpo umano;
- 3.22** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- 3.23** i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 3.24** le operazioni di travaso ed aspirazione dei residui dai contenitori (rifiuti), soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 3.25** le operazioni di aspirazione dei residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 3.26** per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima, in modo tale da mantenere, il 10% come volume di riserva;
- 3.27** la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi, e, comunque, non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;
- 3.28** i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione

di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente e tale da garantire il rispetto delle leggi in materia;

- 3.29** i contenitori, ivi compresi i serbatoi, utilizzati per lo stoccaggio provvisorio (R13, D15) dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento, devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati, oltre a riportare una sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 3.30** i recipienti, compresi i serbatoi, fissi e mobili, le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- 3.31** le vasche ed i bacini di contenimento devono essere sottoposti a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 3.32** i fusti ed altri contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
- 3.33** nel sito, l'Impresa non deve effettuare altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- 3.34** i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), in uscita dal centro devono mantenere il CER attribuito al momento del conferimento all'impianto;
- 3.35** presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- 3.36** restano sottoposti al regime dei rifiuti, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.37** il quantitativo di prodotti vernicianti in deposito presso l'Impianto deve essere sempre inferiore a 500 kg, limite oltre il quale occorre acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi;
- 3.38** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.39** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.40** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti nella vasca a tenuta per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; quest'ultima dovrà essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte IV del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve

essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

- 3.41** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi della Parte Terza del d.lgs. 152/06 altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006; in mancanza di autorizzazione allo scarico le suddette acque reflue dovranno essere smaltite come rifiuti speciali;
- 3.42** i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e allontanati;
- 3.43** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.44** le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;
- 3.45** le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 3.46** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991, nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
- 3.47** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte IV[^] del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98.
- 3.48** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in corso di validità;
- 3.49** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Novate Milanese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.50** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999,

come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

3.51 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.

4. PIANI

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe SIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.